

CORTE D'APPELLO FIRENZE
Camera di Consiglio Penale

N. 2/2016 RID

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
- TERZA SEZIONE PENALE -

La Corte di Appello di Firenze, composta dai magistrati:

- dr.ssa Silvia MARTUSCELLI - presidente
- dr.ssa Paola MASI - consigliere rel.
- dr.ssa Anna FAVI - consigliere

riunito in Camera di Consiglio, sentite le parti comparse all'udienza del 27.1.2017, ha emesso la seguente

ORDINANZA

nei confronti di SOLLECITO RAFFAELE nato a Bari il 26.3.1984, elettivamente domiciliato in Roma p.za San Lorenzo in Lucina n. 26 nello studio del difensore di fiducia avv. Giulia Bongiorno.

Con atto depositato il 25.1.2016 il predetto ha avanzato la richiesta di un'equa riparazione per l'ingiusta detenzione da lui patita tra il 6.11.2007 e il 3.10.2011 nell'ambito del procedimento penale n. 9066/07 R.G.N.R. davanti alla Corte di Assise di Perugia nel quale egli, imputato per i reati di cui agli artt. 575-573 c.1 n. 5 cp, 4 L. n. 110/75, 609 bis e ter n. 2 cp, 624 bis cp, 367 e 61 n. 2 cp, è stato assolto con la formula "per non avere commesso il fatto" (tranne che dalla contravvenzione, dichiarata prescritta) con sentenza definitiva con cui la Corte di Cassazione, in data 27.3.2015, ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna emessa in data 30.1.2014 dalla Corte di Assise di Appello di Firenze, quale giudice di rinvio a seguito del precedente annullamento della sentenza di assoluzione emessa dalla Corte di Assise di Appello di Perugia, in riforma della sentenza di condanna emessa da Corte di Assise di Perugia il 4-5.12.2009.

In effetti nell'ambito di detto procedimento l'istante fu sottoposto in data 6.11.2007 a fermo di polizia giudiziaria, successivamente convalidato con applicazione della custodia cautelare in carcere con isolamento carcerario per sei mesi, custodia proseguita sino al 3.10.2011 e revocata in tale data a seguito della emissione della sopra citata sentenza di assoluzione da parte della Corte di Assise di Appello di Perugia. Nell'istanza il predetto ha chiesto un risarcimento "nella misura massima consentita dal codice di rito", che comprenda il danno consistente nella privazione della libertà per i quasi quattro anni di detenzione in carcere, il danno alla salute psichica e fisica provocato dal lungo periodo di carcerazione, il danno allo studio e alle successive possibilità di lavoro, e infine il danno per la lesione dell'immagine e dell'onorabilità.

Il Procuratore Generale ha espresso parere contrario all'accoglimento della domanda per avere l'istante concorso a dar causa all'errore con dolo o colpa grave, e ha preliminarmente eccepito la incompetenza di questa Corte di Appello in favore della Corte di Appello di Perugia; il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ritualmente citato, ha depositato una memoria di costituzione anch'essa contraria al riconoscimento del diritto ad un'equa riparazione e comunque alla liquidazione dell'importo richiesto, per il medesimo motivo.

Al fine di valutare l'istanza sono stati acquisiti, oltre agli atti allegati alla domanda stessa, una parte degli atti del procedimento, come richiesto dal Procuratore Generale all'udienza del 20.10.2016; inoltre l'istante ha depositato in data 11.10.2016 una memoria contenente osservazioni al parere emesso dal Procuratore Generale, sostenendo sia la competenza di questa Corte sia l'insussistenza di una propria colpa grave, avendo egli sin dall'inizio delle indagini dichiarato la propria estraneità ai fatti addebitatigli e raccontato nel dettaglio i suoi movimenti della notte dell'omicidio, pur ammettendo di non ricordarli con precisione,

e non avendo egli potuto fornire un valido alibi sia per il mancato accertamento da parte degli inquirenti dell'esatto orario della morte della vittima, sia per avere gli stessi reso impossibile l'esame dei computer della vittima e della coimputata Knox, avendovi provocato un blocco insuperabile.

Alla luce di questi elementi, sotto dettagliatamente esaminati, si deve concludere che sussiste una ingiusta detenzione per il periodo sopra indicato, stante la sopraggiunta assoluzione dell'istante, ma che egli ha concorso a causarla con la propria condotta dolosa o gravemente colposa consistita nel rendere alla polizia giudiziaria, agli inquirenti e ai giudici, in particolare nelle fasi iniziali delle indagini, dichiarazioni contraddittorie o addirittura francamente menzognere, risultate tali anche alla luce delle valutazioni contenute nella sentenza di definitiva assoluzione; dichiarazioni che hanno sicuramente contribuito, nell'ambito di un quadro indiziario e probatorio ambiguo, ad orientare dapprima gli inquirenti e poi i giudici di merito verso una valutazione complessiva sfavorevole al SOLLECITO delle prove raccolte e soprattutto dei numerosi indizi suscettibili di varia interpretazione anche da parte di consulenti e periti, fino a far emettere, in due sentenze, un giudizio di responsabilità penale.

Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di incompetenza formulata dal Procuratore Generale: l'art. 102 disp. att. cpp stabilisce in modo chiaro che sulla domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione presentata a seguito di una sentenza di assoluzione pronunciata dalla Corte di Cassazione "è competente la corte di appello nel cui distretto è stato emesso il provvedimento impugnato", e quindi la competenza sulla presente istanza è stata correttamente individuata in questa Corte di Appello di Firenze, avendo la sentenza emessa il 27.3.2015 dalla Corte di Cassazione annullato una condanna emessa dalla Corte di Assise di Appello di Firenze.

Quanto al merito dell'istanza, appare evidente che nel corso delle indagini preliminari, e specificamente nella loro fase iniziale, il SOLLECITO ha reso dichiarazioni contraddittorie o non veritiere, che hanno contribuito a far emettere e poi a far mantenere a suo carico la misura cautelare sopra descritta.

Infatti il SOLLECITO nelle prime dichiarazioni rese il 2.11.2007 e quindi nelle ore immediatamente successive al ritrovamento del cadavere della giovane Meredith Kercher, uccisa nella serata precedente, allorquando venne sentito come persona informata sui fatti così come la successiva coimputata Knox e gli altri giovani che abitavano o frequentavano la casa della defunta e si trovavano sul posto al momento della scoperta dell'omicidio, riferì (per quanto di interesse per la presente decisione) che la sera del 1.11.2007 era uscito da quell'abitazione, posta in Perugia via della Pergola n. 7, verso le ore 17.30, insieme alla Knox con cui aveva iniziato una relazione sentimentale, aveva fatto con lei un breve giro per la città di Perugia, quindi era andato con lei nella propria abitazione ove insieme avevano visto un film al computer, cenato e quindi dormito, rimanendo insieme tutta la notte e fino alla mattina successiva, quando verso le ore 10 la Knox era tornata a casa sua (ove alloggiava anche la Kercher) per fare una doccia, e tornando gli aveva riferito di avere trovato la situazione sospetta che li aveva determinati dapprima a recarsi entrambi, insieme, entro detta abitazione, poi a chiamare le altre coinquiline e infine a far intervenire i Carabinieri.

La sera del 5.11.2007 alle ore 22.40, sentito sempre dalla Polizia, il SOLLECITO invece affermò che, dopo essere uscito con la Knox dalla casa di lei intorno alle ore 17.30/18, si era trattenuto con la medesima nel centro città sino alle 20.30/21 ma poi era rientrato in casa da solo mentre la Knox si era recata al pub Le Chic (gestito da Patrick Lumumba, che la ragazza proprio a partire da quel giorno accusò falsamente di avere commesso

l'omicidio); era quindi rimasto da solo in casa tutta la sera, ricevendo anche, verso le ore 23, una telefonata dal proprio padre, mentre la Knox era giunta solo verso l'una di notte ed era rimasta a dormire con lui. Il SOLLECITO giustificò la totale diversità di questa dichiarazione rispetto alla versione da lui resa in precedenza dicendo: "Vi ho riferito nel precedente verbale un sacco di cazzate" perché convinto dall'amica Knox a sostenere la sua stessa versione dei fatti, che ella aveva già riferito alla Polizia e che lui conosceva perché "Io ho sentito le prime dichiarazioni che ha fatto alla polizia postale intervenuta sul posto" (le frasi virgolettate sono tratte dall'interrogatorio di garanzia condotto dal GIP il successivo 8.11.2007, in quanto usate dal giudice per contestare le dichiarazioni difformi che il fermato stava rendendo).

Il 6.11.2007 il SOLLECITO venne sottoposto a fermo da parte del PM, e in data 8.11.2007, all'interrogatorio di garanzia condotto dal GIP del Tribunale di Perugia per la convalida dello stesso, egli modificò ancora la sua versione sui movimenti propri e della Knox la sera e la notte tra il 1 e il 2.11.2007, dicendo che era rimasto con la ragazza, in casa di lei, fino alle ore 18, era uscito con lei a passeggiare in centro fino alle ore 20/20.30, dopo di che entrambi erano andati a casa di lui dove avevano cenato insieme, anche se non lo ricordava con precisione, e poi lei "siccome era giovedì doveva andare a lavorare al Le Chic ... mi ricordo che lei mi ha detto anche successivamente che Le Chic era chiuso mi pare di ricordare che si era assentata però", ma alle domande del giudice che lo invitava a raccontare con più precisione come aveva trascorso il resto della serata aggiunse "Non mi ricordo ... è perché quella sera comunque avevo fatto più volte uso di cannabinoidi, più sere, dal 31 in poi le sere che ho passato sono molto simili fra di loro, ho fatto più o meno le stesse cose" e addirittura, alla domanda se la Knox fosse uscita, rispose "Non ne sono certo ... siccome la sera prima pure si era assentata e anche altre sere non mi ricordo esattamente"; aveva peraltro aggiunto il particolare della rottura del tubo del lavandino, di essere stato aiutato dalla Knox ad asciugare per terra e che dopo di ciò erano andati a letto insieme, ma non ricordava a che ora. Precisò che "Di certo ho lavorato con il computer", ma alla domanda su che cosa avesse fatto disse "Appunto non mi ricordo perché io ci sto praticamente ogni giorno sul computer. Non mi ricordo quel giorno cosa ho fatto". Inoltre dichiarò: "Ho ricevuto la telefonata di mio padre perché lui mi telefona ogni sera prima che lui va a dormire ... non mi ricordo bene se mi ha telefonato sull'utenza fissa o sul cellulare quel giorno" (ma il giudice già in quella sede commentò che non risultava alcuna chiamata, né all'utenza fissa né al cellulare). Il GIP, come sopra già accennato, contestò al SOLLECITO le diverse dichiarazioni da lui rese in precedenza, sia quanto al fatto di avere asserito il 5.11.2007 che in precedenza aveva detto "un sacco di cazzate", ma soprattutto quanto al fatto di avere giustificato tale condotta dicendo di essersi adeguato alla versione che la Knox, in sua presenza, aveva reso nell'immediatezza alla polizia postale, mentre al GIP egli aveva appena detto di avere parlato praticamente solo lui con la polizia postale e che la Knox rispondeva solo quando capiva; il giovane a quel punto disse "Ho dichiarato il falso perché ero sotto pressione ed ero molto agitato e non ricordavo bene, comunque quello che ha dichiarato Amanda alla polizia postale, successivamente quando c'era il casino nel senso che c'erano i Carabinieri, loro pure l'hanno chiamata da parte ... io diciamo che stavo ascoltando tutto quello che dicevano tutti quanti, ma io non ho detto delle cazzate, io non ho detto delle cazzate perché lei mi ha indetto a dire cazzate; perché io ero agitato ero spaventato e avevo paura", precisando di essersi sentito sotto pressione la sera del 5.11.2007, ma di essere al contrario certo che la Knox aveva passato l'intera serata a casa con lui o meglio "Posso dire che io non ricordo esattamente quando Amanda è uscita ... se è uscita e è quello che ho detto prima ... non ricordo", precisando ancora, a domanda del giudice, "La notte l'ha passata con me però ho detto che io non mi ricordo precisamente quando è uscita", ma cambiando ancora versione alla successiva richiesta di chiarire se la ragazza la notte era uscita o meno, dicendo "Ho

detto non mi ricordo, l'ho detto prima non mi ricordo ... la notte io intendo quando si dorme nel senso dalle 11, mezzanotte in poi, era a dormire con me, abbiamo dormito insieme", e ancora, circa le ore precedenti, "Io di quello che mi ricordo lei comunque deve essere rientrata con me. Di quello che ricordo deve essere rientrata con me. Poi quello se è uscita, non mi ricordo esattamente se è uscita". Alle ulteriori domande del suo difensore, infine, ripeté che poteva essere accaduto che la Knox fosse uscita e ritornata ma "Sì può essere avvenuto ma io questo non me lo ricordo esattamente", e che egli era rimasto al computer più o meno fino a mezzanotte.

Dopo questo interrogatorio non risulta che il SOLLECITO sia stato sottoposto ad altre formali interrogazioni, non essendo stato chiesto il suo esame neppure in dibattimento. Si sono reperite solo delle sue spontanee dichiarazioni, una resa il 30.11.2007 al Tribunale del Riesame investito dalla sua richiesta di revoca della misura cautelare imposta dal GIP, riassunta nel corpo dell'ordinanza di quel Tribunale, e altre rese nel corso dei vari dibattimenti e allegate dal SOLLECITO stesso alla presente istanza di riparazione dell'ingiusta detenzione. Nella prima occasione il SOLLECITO, sempre limitandosi a quanto di interesse per questa procedura, ha ribadito di essere rimasto al computer per molte ore la sera del 1.11.2007 e ha confermato di avere ricevuto alle 6 del 2.11.2007, alla riaccensione del proprio telefono cellulare, un messaggio di buona notte inviatogli dal padre la sera prima. Nelle spontanee dichiarazioni rese più volte durante il dibattimento di primo grado (uniche di interesse per questa procedura, avendo il successivo processo portato alla sua definitiva scarcerazione) il SOLLECITO ha solo ribadito la propria estraneità ai fatti contestati oppure ha replicato a singole affermazioni fatte da alcuni testimoni, senza però fornire ulteriori descrizioni della condotta tenuta da lui e dalla Knox nella serata e nella notte dell'omicidio, e quindi senza più modificare le precedenti dichiarazioni sul punto.

La contraddittorietà e inconciliabilità tra le varie ricostruzioni che il SOLLECITO ha fornito circa i movimenti suoi e dell'amica durante la tarda serata del 1.11.2007 e la notte successiva sono palesi e non hanno bisogno di sottolineature: inizialmente egli ha detto di essere rientrato in casa propria, con la Knox, poco dopo le ore 17.30 e cioè dopo avere iniziato a quell'ora un breve giro nel centro città, e di essere rimasto in casa con lei per tutto il resto della serata e per la notte; pochissimi giorni dopo ha invece affermato che quella dichiarazione era "un sacco di cazzate", da lui resa solo perché convinto dalla ragazza a rendere una versione conforme alla sua, mentre la verità era che egli era rientrato da solo nella propria casa, verso le ore 20.30/21, ed era rimasto da solo fino a quando la Knox era giunta, verso le ore 1.00, ed era rimasta a dormire con lui; dopo altri due giorni, interrogato dal GIP, ha sostenuto che la dichiarazione resa il 5.11.2007 era falsa e che in realtà la Knox era rientrata in casa con lui verso le ore 20/20.30, avevano cenato insieme, e poi lui aveva sicuramente lavorato al computer fino alla mezzanotte mentre era possibile che la ragazza fosse uscita, anche se egli non ricordava bene né se la stessa fosse davvero uscita né a che ora fosse eventualmente tornata, attribuendo questa incapacità di ricordo alternativamente al fatto di avere assunto cannabinoidi durante la sera o di avere trascorso, in quel periodo, delle serate tutte uguali l'una all'altra. Tali contraddittorietà e inconciliabilità rendono ovviamente non credibile alcuna delle predette dichiarazioni, perché tutte sono di fatto tacciate di falsità dallo stesso dichiarante che oltre tutto, dopo avere smentito con decisione le affermazioni rese il 5.11.2007 con cui aveva completamente ribaltato quelle precedenti, non ha richiamato la prima versione ma ne ha resa una ulteriormente diversa, nella quale ha in realtà ribadito il fatto, da lui affermato per la prima volta il 5.11.2007, che la Knox non aveva trascorso con lui l'intera serata, senza però dichiararlo in modo certo ma confondendolo in una generale vaghezza dei ricordi, da lui sottolineata in particolare di fronte alle richieste di precisazioni e alle contestazioni di difformità tra le varie affermazioni rese. Peraltro anche l'asserita incapacità di avere un

preciso ricordo di quelle ore è stata stigmatizzata dai vari giudici della cautela, che hanno sottolineato la stranezza di una memoria "alternante" del SOLLECITO, che mostrava di ricordare molto bene alcuni particolari della serata ma di averne del tutto dimenticati altri di importanza uguale o maggiore: ad esempio il GIP, nell'interrogatorio dell'8.11.2007, alle prime risposte vaghe del SOLLECITO alle contestazioni circa la dichiarazioni fatte in precedenza ha replicato "Lei in alcuni momenti sembra ricordare molto bene e in altri, quando vengono fatte delle contestazioni dice che non ricorda. Io la inviterei ad essere più preciso perché lei deve capire che con tutta questa serie di contraddizioni ... la sua situazione non è delle migliori", e il Tribunale del Riesame, nel provvedimento emesso il 30.11.2007, ha ricordato che nella spontanea dichiarazione resa in udienza il SOLLECITO si era soffermato sulla circostanza di avere lavorato al computer per l'intera serata "allegando nuovi particolari circa l'utilizzo fatto, particolari che all'evidenza contrastano con il buio fitto che a rigore dovrebbe regnare nella sua mente a causa dell'assunzione di droga, a meno che non si voglia giungere ad ipotizzare una particolare patologia, la perdita di memoria *secundum eventum*". Lo scarso ricordo del modo in cui egli aveva trascorso la sera del 1.11.2007 e la notte successiva appare inoltre poco credibile perché se è possibile che egli, in quel periodo, avesse trascorso delle serate tutte uguali, certamente non aveva mai trascorso una giornata come quella del 2.11.2007: scoprire la mattina del 2.11.2007 che nella casa abitata dalla propria ragazza era avvenuto un omicidio e che addirittura una delle coinquiline era stata uccisa avrebbe dovuto, logicamente, indurre il giovane a fare memoria precisa di dove la Knox aveva trascorso le ore in cui tutto ciò era presumibilmente avvenuto, quanto meno per ringraziare l'evento che l'aveva tenuta lontana da quell'abitazione, e quindi avrebbe dovuto stimolargli un ricordo preciso o del fatto che la stessa era rimasta in casa con lui tutta la sera ovvero del fatto che era uscita ed era rimasta fuori proprio nel periodo cruciale.

Peraltro tutte le versioni rese dal SOLLECITO sono menzognere non solo per la loro contraddittorietà, ma anche perché smentite in molta parte del loro contenuto. Risulta ad esempio smentito dalla teste Popovic Jovana che il SOLLECITO sia rientrato in casa solamente intorno alle ore 20/20.30, benché si tratti dell'ultima versione da lui resa e mai più smentita, così come la medesima testimonianza smentisce la sua precedente affermazione di essere rientrato da solo: detta testimone ha infatti dichiarato di essere andata a casa del SOLLECITO due volte la sera del 1.11.2007, intorno alle ore 18 e intorno alle ore 20.40, e di avere in entrambe le occasioni trovato in casa la Knox, per cui appare certo che i due giovani fossero rimasti insieme a casa di SOLLECITO quanto meno fino a detto ultimo orario, anche perché secondo l'esame compiuto sul computer del giovane esso fu usato, con tracce di interazione umana, tra le ore 18.27 e le ore 21.10 per visionare un film. Risulta inoltre smentito che il giovane abbia lavorato al computer la sera del 1.11.2007 fino alle ore 23 o 24: la medesima analisi circa l'utilizzo del computer dimostra che tra le ore 21.10 e le ore 5.32 non c'è stata alcuna interazione umana e l'elaboratore, rimasto acceso, ha funzionato ma solo scaricando files in modo automatico (salvo aggiungervi la visione, tra le ore 21.26 e le ore 21.46, di un breve cartone animato, secondo quanto sostenuto dal consulente di parte D'Ambrosio). Risulta quindi anche smentito che i due giovani abbiano dormito tutta la notte, dalle ore 24 o 1 alle ore 10 circa: uno di loro due (gli unici presenti in quella casa) alle ore 5.32 ha interagito con il computer, attivandolo per circa una mezz'ora per ascoltare musica, e verso le ore 6 qualcuno ha anche acceso il telefono cellulare del SOLLECITO, consentendo così la ricezione di un augurio di buona notte che suo padre gli aveva spedito alle ore 23.14 ma che non era stato recepito dal telefono perché spento. Infine risulta smentito che il SOLLECITO abbia ricevuto una telefonata del padre verso le ore 23 del 1.11.2007: l'esame dei tabulati ha mostrato che egli non ha ricevuto alcuna telefonata da lui dopo quella delle ore 20.40 circa, né sull'utenza fissa né sulla sua utenza cellulare, e peraltro lo

stesso padre ha spiegato che, avendo saputo nella telefonata delle ore 20.40 che il figlio si trovava in compagnia della ragazza e si apprestava a passare la serata con lei, evitò di telefonargli ulteriormente per non disturbarlo.

Non interessa in questa sede indagare sui possibili motivi di tali menzogne né valutare in che misura esse fossero idonee a costituire prove a carico del SOLLECITO: quello che rileva è che esse, palesemente, hanno costituito degli indizi di responsabilità, provenienti dallo stesso soggetto allora indagato, capaci di corroborare gli altri elementi che secondo gli inquirenti dimostravano il suo coinvolgimento nell'omicidio e nei delitti ad esso collegati, e di confermare quindi la validità della interpretazione di questi ultimi, anche di quelli ambigui o dubbi, in senso sfavorevole al soggetto fino a farli ritenere, nella fase delle indagini preliminari e nel primo dei giudizi di merito, delle prove sufficienti per la sua condanna.

Si è sino ad ora valutata la veridicità delle dichiarazioni del SOLLECITO solo alla luce degli elementi noti all'epoca in cui sono state assunte le decisioni di applicazione e di mantenimento della misura cautelare, e che non sono stati smentiti o ritenuti comunque dubbi o scarsamente credibili dalle successive sentenze di assoluzione (o meglio dall'unica e definitiva sentenza di assoluzione, non potendo tenersi conto della sentenza di assoluzione pronunciata dalla Corte di Assise di Appello di Perugia perché annullata integralmente dalla Prima sezione penale della Corte di Cassazione anche con riferimento alla svalutazione delle prove operata da quei giudici); appare però doveroso sottolineare che le versioni del giovane circa i movimenti suoi e della Knox nelle ore in cui avveniva l'omicidio della giovane Kercher risultano del tutto false anche alla luce della ricostruzione di quel fatto fornita dalla sentenza emessa il 27.3.2015 dalla Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione, ricostruzione che, stante la sua definitività, costituisce la "verità processuale" a cui questo giudice deve attenersi.

Secondo i predetti giudici, che pure hanno assolto il SOLLECITO da tutti i delitti ascrittigli ritenendo non provato "oltre il limite del ragionevole dubbio" (pag. 43 della sentenza) un suo concorso nell'omicidio, quest'ultimo è stato commesso con "irrefutabile certezza" da Rudi Guede, separatamente condannato in via definitiva per avere agito "in concorso con altre persone rimaste ignote", essendovi "plurimi elementi, legati alla complessiva ricostruzione della vicenda, che escludono che il Guede possa avere agito da solo" (pag. 26 della citata sentenza), e nello stesso tempo "quanto alla posizione di Amanda Knox, ... la sua presenza nell'abitazione, teatro dell'omicidio, è dato conclamato nel processo, alla stregua delle sue stesse ammissioni, contenute anche nel memoriale a sua firma" (pag. 45 della sentenza) e quanto al SOLLECITO "Il quadro probatorio, emergente dalla sentenza impugnata, risulta contrassegnato da intrinseca e irriducibile contraddittorietà ... Resta, nondimeno, forte il sospetto che egli fosse, realmente, presente nella casa di via della Pergola, la notte dell'omicidio, in un momento, però, che non è stato possibile determinare. D'altro canto, certa la presenza della Knox in quella casa, appare scarsamente credibile che egli non si trovasse con lei" (pag.49 della sentenza). Se quindi costituisce un dato di assoluta e indiscutibile certezza il fatto che la Knox fosse presente nella casa di via della Pergola n. 7 nel momento in cui la giovane Meredith Kercher vi veniva uccisa, è evidente che sono false le dichiarazioni del SOLLECITO secondo cui la ragazza è rimasta con lui, in casa sua, per l'intera serata del 1.11.2007, e che non sono credibili le dichiarazioni secondo cui egli non era in grado di ricordare cosa lui stesso e la Knox avessero fatto tra la sera del 1 e la mattina del 2.11.2007, essendo logicamente ipotizzabile che ella, giungendo dal proprio fidanzato subito dopo avere assistito all'omicidio della sua coinquilina da parte di un suo conoscente (il Guede) in concorso con altri, sarebbe apparsa fortemente sconvolta, circostanza che avrebbe permesso al SOLLECITO di ricordare bene gli accadimenti di quella notte anche se non avesse neppure messo piede nella casa teatro del grave delitto.

Accertato quindi che il SOLLECITO ha reso, prima e dopo l'inizio della custodia in carcere, delle dichiarazioni del tutto false circa i movimenti suoi e dell'amica Knox tra la sera del 1 e la mattina del 2.11.2007, ed ha mantenuto ferma per tutto il corso del processo, e quindi per tutta la durata della misura stessa, una versione non veritiera degli accadimenti di quelle ore, occorre verificare se tali dichiarazioni hanno influenzato la decisione dei giudici di applicare e mantenere la predetta misura cautelare, nel senso di avere dato causa o concorso a dare causa alla custodia nei termini di cui all'art. 314 cpp.

Il decreto di fermo emesso dal PM in data 6.11.2007 individua "gravi indizi dei delitti di concorso in omicidio aggravato ex art. 576 n. 5 cp e violenza sessuale" a carico del SOLLECITO nelle "numerose incongruenze verificabili nelle sue prime dichiarazioni, rispetto alle ultime", oltre al fatto che un'impronta di scarpa rinvenuta nella stanza della ragazza uccisa appariva compatibile con le scarpe da lui indossate ed egli portava con sé un coltellino tascabile astrattamente compatibile con l'arma che aveva prodotto una delle lesioni sul collo della vittima (elementi oggettivi ben presto smentiti dalle successive indagini). Le dichiarazioni contraddittorie e false del giovane sono state quindi uno dei gravi indizi che hanno determinato il PM a compiere il primo atto privativo della libertà dell'istante.

L'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP in data 8.11.2007 a seguito della convalida del fermo indicava come i gravi indizi di colpevolezza a carico del SOLLECITO, idonei per emettere il provvedimento cautelare, consistevano nel rinvenimento nella stanza della vittima di un'impronta di scarpa compatibile con la suola di quelle indossate dal giovane, combinato con il rinvenimento addosso a lui di un coltellino compatibile con la possibile arma del delitto, ma sottolineava altresì la contraddittorietà delle varie versioni rese dal SOLLECITO in merito allo svolgimento della serata del 1.11.2007 e in particolare alla presenza o meno della Knox nella propria abitazione. Anche il GIP, quindi, pur dando maggior rilievo agli elementi che all'epoca apparivano essere conferme oggettive all'ipotesi investigativa elaborata (poi, come detto, del tutto smentiti), ritenne rilevanti, menzionandole nel suo provvedimento, le predette dichiarazioni contraddittorie e false del SOLLECITO.

Il Tribunale del Riesame, con ordinanza del 30.11.2007 reiettiva della prima richiesta di revoca della misura cautelare avanzata dal SOLLECITO, individuò una "gravità indiziaria" a suo carico sottolineando in primo luogo la contraddittorietà tra le sue affermazioni del 5.11.2007 e quelle successive e valutando la sua versione come "imperdonabilmente inverosimile", per essere inverosimile la sua asserita incapacità di ricordare i fatti in modo preciso, per essere false le dichiarazioni da lui rese il 5.11.2007 (perché smentite dalla teste Popovic, come già detto), per essere falsa la sua affermazione di essere rimasto al computer fino alle ore 23 o 24 (in quanto smentita dalla mancata interazione umana tra le ore 21.10 e le ore 5.32), per essere falsa la sua affermazione di avere ricevuto una telefonata del padre intorno alle ore 23 (smentita dai tabulati telefonici), per essere falsa la sua affermazione di avere dormito quanto meno dalle ore 1 alle ore 10 del mattino (essendosi rilevata una traccia di uso del computer alle ore 5.32 e per avere egli acceso il suo cellulare alle ore 6, ricevendo solo allora un messaggio che il padre gli aveva inviato la sera precedente). L'ordinanza menzionava anche, "a coronamento" delle precedenti osservazioni, l'indizio costituito dall'impronta di scarpa compatibile con le scarpe del giovane, quello costituito dal rinvenimento nella sua abitazione di un coltello con tracce del DNA della vittima (elemento smentito dalle successive analisi), quello consistente nella telefonata al "112" da lui fatta la mattina del 2.11.2007 ma dopo l'arrivo in via della Pergola della Polizia Postale evidentemente per simulare di avere subito denunciato l'effrazione appena scoperta (dato ripetutamente

negato dal SOLLECITO, che ha sempre affermato di avere telefonato prima dell'arrivo della Polizia Postale venendo su questo punto creduto dalla Corte di Assise di Perugia ma non dalla Corte di Assise di Appello di Firenze, che ha ribadito come sia dimostrato dai tabulati telefonici, da una telecamera stradale e dalla testimonianza dell'isp. Battistelli che questi giunse in via della Pergola intorno alle ore 12.35 mentre le due telefonate al 112 da parte di SOLLECITO sono avvenute alle ore 12.51 e 12.54). La conclusione di quel Tribunale fu che "nel complesso va ravvisata a carico di entrambi gli indagati la gravità indiziaria che suffraga e legittima l'applicazione di una misura cautelare per il reato di omicidio aggravato dalla contestualità della violenza di gruppo", fondando cioè la valutazione della sussistenza di tali gravi indizi di colpevolezza su tutti gli elementi sopra esposti, dei quali il motivo costituito dalla contraddittorietà e falsità delle dichiarazioni era stato esposto, nella parte motiva, addirittura per primo (a partire dalla pag. 21 del provvedimento). Questa condotta del SOLLECITO costituì anche il fondamento di una delle esigenze cautelari ritenute sussistenti dal Tribunale del Riesame, che ritenne necessario il mantenimento della custodia cautelare del giovane al fine di assicurare la genuinità della prova, dovendosi evitare ogni contatto tra il SOLLECITO e il Guede o altre persone perché "va impedito all'indagato, che ha mostrato una concreta tendenza ad indulgere in false rappresentazioni e ad adeguarsi alle sopravvenienze, di poter elaborare con l'ausilio di terzi compiacenti nuovi fittizi scenari, destinati a corroborare le sue proclamazioni di innocenza basate su alibi fin qui risultati privi di fondamento". Addirittura il Tribunale del Riesame ritenne sussistente anche il pericolo di reiterazione criminosa perché "il giovane ha mostrato con la sua condotta e i suoi atteggiamenti, nonché con le sue ondivaghe dichiarazioni, spesso allineatesi alle oniriche versioni dell'ex-fidanzata, un temperamento fragile, esposto a pulsioni e condizionamenti di ogni genere". Per il Tribunale del Riesame, quindi, le dichiarazioni contraddittorie e false del SOLLECITO, unitamente all'indicazione di alibi falsi o falliti e ad altre condotte successive, non soltanto contribuivano a formare il complesso dei gravi indizi che rendeva giustificata l'applicazione della misura cautelare, ma addirittura dimostravano la sussistenza di plurime esigenze cautelari.

La Corte di Cassazione, con sentenza emessa in data 1.4.2008, rigettò il ricorso del SOLLECITO contro la predetta ordinanza del Tribunale della Libertà o del Riesame e confermò la misura cautelare emessa dal GIP in data 8.11.2007 ribadendo la sussistenza, per quanto valutabile dal giudice di legittimità, degli indizi consistenti nel ritrovamento in casa di lui di un coltello con il DNA della vittima e nella stanza di quest'ultima di un'impronta di scarpa compatibile con quelle da lui indossate (elementi la cui riferibilità al SOLLECITO, si ripete, è stata in seguito smentita), ma anche ribadendo la sussistenza dell'"ulteriore dato sfavorevole al SOLLECITO" costituito dal fallimento della prova della sua permanenza in casa nell'ora del delitto per avere lavorato al computer fino a tarda notte, e dell'altro "elemento sin qui assunto come certo" costituito dalla prova che egli aveva interagito con il computer alle ore 5.32 e all'incirca alla stessa ora aveva riattivato il proprio telefono cellulare, "a smentita dell'assunto di un risveglio avvenuto solo alle ore 10 ed a sintomatica spia di una nottata quanto meno insonne"; la Corte ritenne altresì sussistenti le esigenze cautelari "attesa l'esistenza di un quadro investigativo in continua evoluzione, in cui restano ancora indefinite le posizioni dei diversi protagonisti, le mutevoli versioni dei quali sono contraddistinte da reticenza e mendacio (lo stesso indagato ha, invero, ammesso di aver, almeno inizialmente, detto "un sacco di cazzate")". Persino il giudice di legittimità, quindi, ha fondato la sua valutazione sia circa l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza sia circa la presenza delle esigenze cautelari anche sulle dichiarazioni mutevoli, reticenti e mendaci dello stesso SOLLECITO.

Infine ancora in data 29.10.2008 il GIP del Tribunale di Perugia, persona fisica diversa da quello che aveva emesso l'ordinanza applicativa della misura cautelare, respinse la

richiesta di revoca o attenuazione della stessa facendo riferimento anche al fatto che “i due imputati hanno reso versioni obiettivamente non suffragate da riscontri oggettivi o non verosimili” e al fatto che il loro appellarsi al mancato ricordo o ad uno stato di confusione causato dalle pressioni esterne o dall’uso stupefacenti non aveva pregio, citando poi, quanto al SOLLECITO, le smentite ai suoi vari racconti derivanti dalla testimonianza della Popovic e dalle risultanze circa l’utilizzo del computer solo fino alle ore 21.46 nonché la circostanza dell’aver telefonato ai Carabinieri, la mattina del 2.11.2007, solo dopo l’arrivo della Polizia Postale.

La sentenza di primo grado, che condannò il SOLLECITO mantenendo in vigore la misura della custodia in carcere, non poté valutare la credibilità delle dichiarazioni di tale imputato perché nessuno ne chiese l’esame, per cui non venne neppure acquisito il verbale dell’unico interrogatorio da lui reso all’autorità giudiziaria, quello effettuato l’8.11.2007, e le dichiarazioni spontanee da lui rese in quel giudizio non contenevano specifiche indicazioni circa i propri movimenti nell’orario dell’omicidio o circa gli alibi in precedenza forniti. Nel corpo della motivazione, però, valutando le dichiarazioni che rese invece la Knox sostenendo anche lei di essere rimasta in casa del SOLLECITO, in sua compagnia, tra la sera del 1.11.2007 e le ore 10 del 2.11.2007, quella Corte ne rilevò la mancanza di riscontri in un orario successivo alle ore 20.40, orario della seconda visita della teste Popovic e dell’ultima telefonata del padre del SOLLECITO, e comunque successivo alle ore 21.10 (ora dell’ultima interazione umana sul computer del SOLLECITO), la falsità dell’affermazione della ragazza di avere cenato in casa alle ore 22 o 23 (perché il padre del SOLLECITO, telefonando alle ore 20.40, ricevette da lui l’informazione che la cena era già avvenuta e che si era verificata la perdita del lavandino, durante il lavaggio delle stoviglie), la falsità dell’affermazione di avere i due giovani dormito tutta la notte sino alle ore 10, stante la prova di un’interazione umana sul computer del SOLLECITO per una mezz’ora a partire dalle ore 5.32, e dell’accensione del suo telefono cellulare intorno alle ore 6). Inoltre la Corte descrisse ulteriori comportamenti del giovane ritenuti incongrui e fonte di sospetto, in particolare quelli da lui tenuti la mattina del 2.11.2007 sia nel mostrarsi poco preoccupato dell’apparente furto e addirittura non interessato alla stranezza dell’aver trovato la porta della giovane Kercher chiusa a chiave tanto da non riferire neppure il fatto alla polizia postale (a differenza degli altri giovani, preoccupati al punto da forzare loro stessi quella porta), e dell’aver asserito, in una delle telefonate al 112 con cui denunciava il furto, che non era stato rubato niente, cosa che egli non poteva sapere non avendo effettuato alcun sopralluogo nella stanza messa a soqquadro.

Si deve quindi concludere che la condotta tenuta dal SOLLECITO nel rendere le dichiarazioni sopra esaminate ha fortemente contribuito a indurre dapprima la Procura presso il Tribunale di Perugia, poi il GIP presso il medesimo Tribunale, ancora il Tribunale del Riesame di quell’Ufficio giudiziario e la Corte di Cassazione in funzione cautelare, e infine la Corte di Assise di Perugia ad emettere e a mantenere per quasi quattro anni la misura cautelare della custodia in carcere, avendo tutte queste autorità giudiziarie indicato proprio nella contraddittorietà o nella falsità di tali dichiarazioni uno degli indizi che, uniti agli altri, componevano un quadro di tale gravità da rendere giustificato il sospetto di colpevolezza e quindi consentita l’applicazione di una misura custodiale. Il silenzio mantenuto dopo l’interrogatorio dell’8.11.2007, senza né modificare le precedenti versioni circa i propri movimenti tra la sera del 1.11.2007 e la mattina del 2.11.2007 né spiegare la loro inconciliabilità con i dati oggettivi emersi dall’esame dei tabulati telefonici e delle interazioni al computer e soprattutto con la presenza della Knox nella casa teatro dell’omicidio, presenza ritenuta certa ed ampiamente provata dalla sentenza di assoluzione della Corte di Cassazione e quindi costituente “verità processuale”, ha poi indubbiamente concorso a far ritenere il SOLLECITO colpevole dalla

Corte di Assise di Perugia, con conseguente mantenimento della misura in questione. Persino la sentenza assolutoria della quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha ritenuto, alla pag. 50, che un "elemento di forte sospetto" a carico del SOLLECITO è costituito dalla sua conferma (desunta solo dalle dichiarazioni spontanee da lui rese nei vari giudizi di merito, non potendo la Corte conoscere le dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari perché mai acquisite in giudizio) della affermazione della Knox che entrambi sarebbero rimasti a casa di lui per tutta la sera e la notte tra il 1 e il 2.11.2007, e che un "ennesimo elemento di sospetto risiede nel sostanziale fallimento dell'alibi legato ad altre, asserite, interazioni umane nel computer di appartenenza": anche il giudice che ha assolto il SOLLECITO ha dunque riconosciuto che le dichiarazioni aventi il contenuto sopra riportato, che questi ha effettivamente fatto nelle prime fasi delle indagini preliminari, sono tali da ingenerare un "forte" sospetto a suo carico, e sono state quindi idonee ad aggravare il quadro indiziario al punto da farlo valutare come idoneo a giustificare l'emissione e poi il mantenimento della misura cautelare.

La condotta del SOLLECITO deve quindi essere qualificata come un esempio di quel "dolo o colpa grave" che, secondo l'art. 314 cp nella interpretazione da sempre fornita dalla Suprema Corte, esclude il diritto del soggetto giudicato innocente al risarcimento per l'ingiusta detenzione subita: secondo Cass. n. 47756 del 16.10.2014 "In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta dell'indagato che abbia fornito un alibi rivelatosi nell'immediatezza falso, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, può assumere rilievo ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, qualora, in presenza di un quadro indiziario già di per sé significativo, contribuisca a rafforzare il convincimento della di lui colpevolezza."; secondo Cass. n. 13714 del 17.2.2005 "In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il silenzio, la reticenza o il mendacio, pur essendo mezzi che l'imputato o indagato ha il diritto di utilizzare per difendersi dall'accusa, possono essere valutati dal giudice come un comportamento doloso o gravemente colposo dell'indagato, il quale in tal modo ha concorso a dare causa all'ingiusta detenzione."

La descritta condotta del SOLLECITO, chiaramente qualificabile come dolosa o almeno gravemente negligente e imprudente stante la consapevolezza e volontarietà delle iniziali dichiarazioni contraddittorie o false e dei successivi mancati chiarimenti, ritenuti tutti contributivi della emissione e del mantenimento della misura custodiale, deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto al risarcimento anche alla luce delle più recenti pronunce, secondo le quali "In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta dell'indagato che, in sede di interrogatorio, si avvalga della facoltà di non rispondere, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, può assumere rilievo ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave solo qualora l'interessato non abbia riferito circostanze, ignote agli inquirenti, utili ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare" (Cass. n. 25252 del 20.5.2016) e "In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, le dichiarazioni mendaci rese in sede di interrogatorio dal soggetto sottoposto a custodia cautelare possono assumere rilievo ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave solo qualora l'interessato non abbia riferito circostanze, ignote agli inquirenti che, se conosciute tempestivamente, non avrebbero consentito il determinarsi od il protrarsi della privazione della libertà" (Cass. n. 46423 del 23.10.2015). Infatti appare evidente, alla luce della verità processuale ricostruita dalla sentenza assolutoria circa la certa presenza della Knox in via della Pergola n. 7 nel momento dell'omicidio, che se il SOLLECITO avesse detto subito, senza successive contraddizioni, che la ragazza era rimasta lontana da lui nelle ore del fatto, ed avesse riferito in modo preciso l'ora in cui era giunta a casa sua nonché le condizioni,

presumibilmente alterate o addirittura sconvolte, in cui ella si trovava in quel momento, la sua posizione processuale sarebbe stata sicuramente diversa, apparendo probabile che egli non sarebbe stato neppure indagato o comunque che, non ravvisandosi reticenza o mendacio nelle sue dichiarazioni, qualora indagato le esigenze cautelari sarebbero state ritenute assenti o meno gravi, inducendo i giudici ad applicare al massimo una misura cautelare meno severa. Similmente tali esigenze sarebbero apparse meno gravi se egli avesse evitato di fornire alibi subito smentiti, come il riferimento alla telefonata del padre, o se avesse spiegato le inconciliabilità delle sue affermazioni con gli elementi oggettivi emersi con certezza dalle indagini, come l'avvenuto utilizzo del computer alle ore 5.32 o del suo telefono cellulare alle ore 6, elementi che, a partire dall'ordinanza del Tribunale del Riesame emessa ventiquattro giorni dopo l'inizio dello stato di detenzione, sono stati valutati dai giudici come sintomatici di una notte trascorsa non dormendo tranquillamente ma di una notte insonne, indirettamente dimostrativa del verificarsi di eventi eccezionali sui quali l'indagato ha però sempre voluto tacere.

Se poi anch'egli fosse stato quella notte presente nell'appartamento di via della Pergola n. 7, come la sentenza assolutoria ha ipotizzato asserendo che "Resta, nondimeno, forte il sospetto che egli fosse, realmente, presente nella casa di via della Pergola, la notte dell'omicidio, in un momento, però, che non è stato possibile determinare. D'altro canto, certa la presenza della Knox in quella casa, appare scarsamente credibile che egli non si trovasse con lei" (pag.49 della sentenza), l'incidenza della sua negatoria sull'irrogazione e sul lungo mantenimento della misura cautelare è ancora più evidente. Infatti egli, se intervenuto solo dopo l'omicidio, avrebbe dovuto dichiararlo agli inquirenti, potendo così spiegare non solo la falsità delle affermazioni sopra esaminate ma soprattutto i motivi, diversi dalla partecipazione al delitto, delle tracce a lui attribuite (peraltro diverse da quelle citate nei vari provvedimenti cautelari), che egli poteva avere lasciato solo in un momento successivo; egli avrebbe forse potuto essere indagato per il delitto di favoreggiamento, ma anche in tal caso appare certo che nessuna misura cautelare sarebbe stata adottata a suo carico. Se invece egli fosse stato presente in casa al momento del delitto ma non vi avesse affatto partecipato, come la sentenza assolutoria del 27.3.2015 ha ritenuto possibile affermando non potersi escludere una mera "connivenza non punibile" dei due imputati alla luce della "assoluta mancanza di tracce biologiche a loro riferibili ... nella stanza dell'omicidio", ugualmente la immediata ammissione della propria presenza in casa ma anche della totale estraneità al delitto (inevitabilmente accompagnata però da una chiara spiegazione di quanto accaduto) avrebbe assai probabilmente modificato in senso più favorevole al SOLLECITO il suo iter processuale. Peraltro se si dovesse ritenere che il SOLLECITO sia stato un mero connivente, ipotesi che la sentenza assolutoria in verità formula senza sposarla, lasciando peraltro nel dubbio, come detto, anche che questi fosse presente al momento dell'omicidio, la riconoscibilità di un diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione dovrebbe essere ugualmente esclusa sulla base dei principi stabiliti dalla sentenza della Suprema Corte n. 15745 del 19.2.2015, secondo cui "In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennità, può ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione del reato ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; 3) risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, benché il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova positiva che egli fosse a conoscenza

dell'attività criminosa dell'agente", avendo il SOLLECITO quanto meno omesso di impedire il grave reato che si stava commettendo in danno di Meredith Kercher.

Deve quindi concludersi che sussiste la causa ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione prevista dall'art. 314 c.1 cpp perché l'istante stesso, con le condotte sopra descritte, ha con dolo o colpa grave concorso a indurre i vari giudici dapprima ad emettere e poi a mantenere una misura cautelare detentiva a suo carico, apparendo evidente che una diversa condotta, che avesse evitato dichiarazioni contraddittorie o palesemente false ovvero che avesse fornito una immediata spiegazione delle loro incongruità rispetto alle diverse emergenze delle indagini, avrebbe evitato il nascere o il consolidarsi del sospetto della materiale partecipazione del SOLLECITO all'omicidio della giovane Meredith Kercher o quanto meno avrebbe consentito una diversa valutazione della sua pericolosità rispetto a quella che motivò l'emissione e il lungo mantenimento della massima misura cautelare.

L'istanza proposta deve quindi essere respinta e l'istante deve essere condannato al pagamento delle spese a cui ha dato causa, stante la sua soccombenza, come ritenuto dalla Suprema Corte (Cass. n. 104 del 28.1.1994);

P.Q.M.

La Corte, visto l'art. 341 cpp respinge la richiesta di riparazione per l'ingiusta detenzione patita, avanzata da SOLLECITO RAFFAELE nato a Bari il 26.3.1984, elettivamente domiciliato in Roma p.za San Lorenzo in Lucina n. 26 nello studio del difensore di fiducia avv. Giulia Bongiorno, e condanna il medesimo al pagamento delle spese a cui ha dato causa.

Ordina notificarsi la presente ordinanza a tutte le parti interessate.

Firenze, 27.1.2017

IL PRESIDENTE
dr.ssa Silvia MARTUSCELLI

IL CONSIGLIERE rel.
dr. Paola MASI

Depositato in Cancelleria il 10 FEB. 2017
IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE
Antonio Bossa